



Automobile Club Potenza

### **Delibera Presidenziale n.6 del 13 ottobre 2021**

Il giorno 13 ottobre 2021, nella sede dell'Automobile Club Potenza, io sottoscritto Salomone Bevilacqua, nella mia qualità di Presidente dell'Ente:

**VISTO** quanto disposto dal DPCM del 17 giugno 2021 (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 143 del 17 giugno 2021);

**VISTO** quanto previsto dal decreto legge 52/2021, convertito dalla legge 87/2021, in base al quale le persone vaccinate o guarite o con un test negativo possono ricevere una certificazione verde digitale, utile a consentire mobilità e ingresso in luoghi in cui è necessario selezionare l'accesso per evitare diffusi di contagio;

**CONSIDERATO CHE** il decreto legge 21 settembre 2021, numero 127 dispone, dal 15 ottobre al 31 dicembre 2021 e fino a nuova modifica, misure urgenti per assicurare lo svolgimento in sicurezza del lavoro pubblico e privato mediante l'estensione dell'ambito applicativo della certificazione verde Covid-19 e il rafforzamento del sistema di screening;

**CONSIDERATO CHE** i datori di lavoro definiscono le modalità operative per l'organizzazione delle verifiche anche a campione, prevedendo prioritariamente, ove possibile, che tali controlli siano effettuati al momento dell'accesso ai luoghi di lavoro;

**CONSIDERATO CHE** sia gli enti pubblici che le imprese, nel rispetto ed a tutela della privacy devono: designare gli addetti alla verifica dei green pass; stendere le istruzioni sulle operazioni di verifica e consegnarle agli incaricati; effettuare controlli sul rispetto delle istruzioni; gestire eventuali situazioni di conflitto con gli interessati;

**CONSIDERATO CHE** il Datore di lavoro è responsabile del rispetto di quanto disposto dalle citate disposizioni;

**CONSIDERATO CHE**, i responsabili possono delegare l'attività materiale di controllo dei pass a propri delegati e che, come previsto dall'articolo 13, comma 3, del dpcm 17 giugno 2021, i soggetti delegati alle operazioni di controllo devono essere incaricati con un atto formale;

**CONSIDERATO CHE** l'atto di delega sia scritto e sia conservato per l'esibizione in caso di ispezioni delle pubbliche autorità e che deve trattarsi di un atto riportante in maniera precisa l'oggetto della delega, in quanto non può ritenersi, stante la lettera della norma, un atto di incarico generale, né il mero contratto di lavoro, né la designazione di autorizzato al trattamento ai sensi dell'articolo 2 del codice della privacy;

**CONSIDERATO CHE** la delega deve riportare che si tratta di delega alle attività di verifica delle certificazioni verdi Covid-19 emesse dalla Piattaforma nazionale-Dgc, ex articolo 13 del dpcm 17 giugno 2021;

**CONSIDERATO CHE** l'atto di delega deve essere nominativo e che pertanto, l'Ente avrà cura di far sottoscrivere una dichiarazione di avvenuto ricevimento in una certa data della designazione così come delle istruzioni affinché si assicuri il rispetto della normativa relativa al trattamento dei dati personali, come previsto dall'articolo 29 del GDPR 679/16;

#### **DELIBERA**

di disporre presso gli uffici dell'A.C. Potenza l'esecuzione dei controlli previsti dalle citate disposizioni e delega il Direttore dell'Ente ad eseguirli con le seguenti modalità:

- i controlli dovranno essere eseguiti con modalità "a campione" almeno n° 1 volta ogni settimana lavorativa;
- il delegato, mediante utilizzo di apposita app, procede alla verifica del green pass mostrato il cui risultato rivelerà esclusivamente se il certificato è valido. Il verificatore vedrà solo nome, cognome e data di nascita della persona cui appartiene il green pass per verificare che corrisponda all'identità di chi mostra il documento. Non vedrà alcuna informazione sulla sua durata, non potendo sapere se il certificato è generato da un vaccino, una guarigione o un tampone, che hanno scadenze diverse. Inoltre i dati personali citati saranno solo presi in visione ma non memorizzati sul dispositivo;
- le uniche esenzioni espressamente previste dalla legge riguardano i soggetti estremamente fragili, identificati secondo i criteri definiti dal Ministero della Salute mediante specifica circolare 0035309-04/08/2021, che sono esenti dalla campagna vaccinale: tali soggetti dovranno essere in grado di produrre idonea certificazione medica comprovante il diritto di esenzione dagli obblighi sin qui esaminati;
- la verifica della validità del green pass potrà essere svolta esclusivamente mediante la app VERIFICAC19, che non conserva alcuno dei dati oggetto di verifica, e può essere utilizzata anche offline.
- il trattamento di verifica del green pass dovrà essere opportunamente inserito dal titolare del trattamento all'interno del registro delle attività di trattamento di cui all'art. 30 GDPR (tenendo ben presente che i dati ottenuti nell'ambito di tale trattamento non potranno in alcun modo essere oggetto di conservazione o comunicazione, salvo sia diversamente ed espressamente indicato dalla legge), ma dovrà anche essere oggetto di specifica autorizzazione ed istruzione al trattamento.
- al delegato incaricato dell'accertamento e della contestazione delle violazioni delle norme previste dal D.L. in esame, spetta anche il compito di trasmettere al Prefetto gli atti relativi alla violazione. Sarà, infatti, quest'ultimo ad erogare le sanzioni.

Il Presidente

Salomone Bevilacqua